



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13 APRILE 2017

Pasqua 2017

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

I miei più calorosi auguri di buona Pasqua, uniti a quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a tutte le Società dilettantistiche, ai propri dirigenti, tecnici e tesserati. L'augurio intende abbracciare anche coloro che stanno vivendo momenti drammatici come le conseguenze dei terremoti che, da otto mesi a questa parte, hanno devastato il Centro Italia. In alcune di queste realtà, il calcio – e lo sport in generale - hanno rappresentato uno scatto decisivo per smarcarsi dalla tragedia e segnare un gol di straordinaria importanza per provare a vincere il Campionato più difficile: quello della speranza e della ripartenza.

Prendo spunto da questo spirito di squadra, mosso da una volontà di rinascita, affinché sia di esempio per le nostre Rappresentative Regionali in campo ad aprile per la 56.a edizione del Torneo delle Regioni. Assaporare il gusto di queste splendide competizioni giovanili, che hanno scritto la storia agonistica della Lega Nazionale Dilettanti, significa non solo ricercare il risultato agonistico, ma soprattutto valorizzare aspetti come la socializzazione, il rispetto reciproco e l'unità di intenti, grazie ai quali si può creare una essenza di gruppo basilare per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Approssimandoci, inoltre, alla conclusione dei Campionati e, quindi, al momento topico della Stagione, colgo l'occasione per lanciare un appello. Anche a causa di recenti gravi episodi che hanno interessato il mondo del calcio, non dobbiamo permettere che il tema della violenza – dentro e fuori dal campo - continui ad avere risalto nelle cronache giornalistiche. La normale tensione agonistica non deve lasciare spazio ad altro. Chiedo, pertanto, massimo senso di responsabilità e di fair-play, in linea con i valori alla base della cultura sportiva e della formazione comportamentale che hanno sempre caratterizzato le attività dilettantistiche e giovanili.

Di nuovo, buona Pasqua a tutti!

Cosimo Sibilia

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 07.04.2017

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2016 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA

Esordineti 2° Anno (2004)

CACIA

MIRIAM

05.10.2003

SOCIETA' DI APPARTENENZA

ASD WINNER BOYS PRESILA

PUBBLICATO A ROMA IL 7 APRILE 2017

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

CIRCOLARE N. 59 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: deducibilità in capo allo sponsor del costo di sponsorizzazione e pubblicità - Ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 6 aprile 2017 -

CIRCOLARE N. 60 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille 2017 -

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA ART. 110 COMMA 7 DELLE N.O.I.F.

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 07.04.2017, delibera lo svincolo del calciatore:

2954091 VERALDI FRANCESCO GABRIELE 11.09.2007 società A.S.D. S. MARIA ZARAPOTI

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2016/2017 del S.G. e S.

Società organizzatrice:	A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	di	Corigliano Calabro (CS)
Società interessata:	A.C. PISA 1909 S.S. AR.L	di	Pisa (PI)
Data del raduno:	venerdì 20 aprile 2017, con inizio alle ore 15.00		
Campo utilizzato:	"S. Maria ad Nives" - Via Monaco Fraz. Schiavonea - Corigliano Calabro		
Responsabile organizzativo:	Guerriero Valentino		
Responsabile Tecnico:	Celi Franco		
Medico sociale presente:	Gencarelli Franco		

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI "Fase Regionale"

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale, si proclama vincente il Campionato Allievi Regionale di Calcio a Cinque ed acquista il diritto di partecipare alla Fase Nazionale la sotto elencata società:

A.S.D. VIBO CALCIO A 5 di Vibo Valentia (VV)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI “Fase Regionale”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - A			
LAMEZIA SOCCER	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	4 - 3	

GIRONE 02 - 1 Giornata - A			
SEGATO VIOLA	- VIBO CALCIO A 5	2 - 4	

GARA DI FINALE - 1 Giornata - A			
LAMEZIA SOCCER	- VIBO CALCIO A 5 (dopo calci di rigore)	4 - 5	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 12.04.2017, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

ERRATA CORRIGE

Gara del 01/04/2017 ACADEMY CASTROVILLARI - A. ANDREOLI

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il supplemento di gara trasmesso dall'arbitro nel quale viene precisato che il giocatore effettivamente espulso dal campo durante la gara in epigrafe è stato il n. 13 BELLIZZI SAMUEL della società Academy Castrovillari e non il n. 10 Di Mare Mattia della società Academy Castrovillari per come riportato sul C.U. n. 61 del 06.04.2017;

delibera

- 1) revocare la squalifica per DUE gare inflitta a carico del calciatore Di Mare Mattia (Academy Castrovillari);
- 2) infliggere la squalifica per DUE gare a carico del calciatore "espulso dal campo " BELLIZZI SAMUEL (Academy Castrovillari);

CAMPIONATO CALCIO A 5 ALLIEVI “Fase Regionale”

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 07/ 4/2017

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (1 INFR)

VIRDO ANDREA (VIBO CALCIO A 5)

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



Roma, 7 aprile 2017
Protocollo: 6159/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°59

Oggetto: Deducibilità in capo allo sponsor del costo di sponsorizzazione e pubblicità-
Ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 6 aprile 2017 –

Con Ordinanza n. 8991/2017, depositata il 6 aprile 2017, la Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sull'argomento in oggetto confermando l'indirizzo più volte in precedenza assunto – si veda, da ultimo, la sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 – circa la presunzione assoluta della deducibilità in capo allo sponsor dei costi per prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione rese da una Società Sportiva Dilettantistica, derivante da una corretta lettura del comma 8, dell'art. 90, della legge n. 289/2002.

Secondo la Suprema Corte, non necessita la dimostrazione dell'inerenza né può essere addotta l'anticonomicità del costo in presenza del costo sopportato nel limite dei 200.000,00 euro annui.

Malgrado l'Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la deducibilità delle spese in argomento, la giurisprudenza, ormai costante, è di avviso contrario.

Con l'Ordinanza in oggetto è stato ancora una volta ribadito che, ai sensi del comma 8, dell'art. 90 sopra citato, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, costituisce per il soggetto erogante e fino al limite di 200.000,00 euro annui, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti.

La norma disciplina una **presunzione legale di inerenza/deducibilità della spesa** in argomento sempre che il soggetto che rende la prestazione sia una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, sia rispettato il limite di 200.000,00 euro annui, la sponsorizzazione sia volta a promuovere l'immagine e/o i prodotti dello sponsor e che l'Associazione o Società Sportiva percipiente ponga in essere una specifica attività promozionale quale ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise di giuoco e/o di manifesti o tabelloni pubblicitari sul campo di giuoco.

La Suprema Corte ha negato, poi, che possa essere invocata l'**antieconomicità** della spesa qualora vi sia sproporzione tra il costo ed il fatturato dello sponsor, dal momento che la norma ha introdotto una presunzione assoluta non solo della natura pubblicitaria della spesa fino a 200.000,00 euro annui ma anche dell'inerenza della spesa medesima.

Se ne deduce, pertanto, che gli uffici dell'amministrazione finanziaria non possono operare in contrasto con la legge, adottando una diversa valutazione.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa



Roma, 11 aprile 2017
Protocollo: 6214/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°60

Oggetto: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille 2017 –

Con la Circolare n. 5/E del 31 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell'applicazione del 5 per mille introdotta dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016, che ha disposto in materia di trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il quale, tra l'altro, è stata sancita **la stabilizzazione del contributo** che, essendo a regime, non sarà più soggetto a rinnovi annuali.

Con lo stesso comma 154, dell'art. 1, della legge di Stabilità 2015, è **stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ed è stato istituito un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Pertanto, l'Associazione Sportiva Dilettantistica che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2016, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva salvo, relativamente a quest'ultimo adempimento, il caso in cui sia variato, rispetto all'anno 2016, il rappresentante legale dell'associazione.

Le Associazioni che hanno i requisiti per l'accesso al beneficio e che, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per il 2017, sono inseriti, già dall'esercizio 2017, in un apposito elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate **già lo scorso 31 marzo 2017**.

Trattasi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'Ufficio CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016. Si considera validamente espletata la procedura di iscrizione se la procedura medesima e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016 con versamento della sanzione di 250,00 euro.

Entro il 20 maggio 2017, termine prorogato al 22 maggio 2017 in quanto il 20 cade di sabato, le Associazioni interessate, attraverso i propri legali rappresentanti o loro delegati, possono far valere presso la Direzione Regionale delle Entrate, territorialmente competente, eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

L'Agenzia delle Entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, **entro il 25 maggio 2017, l'elenco degli iscritti pubblicati il 31 marzo**.

L'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione al riparto del cinque per mille ma non ai fini dell'ammissione al beneficio, in quanto l'Associazione inserita nell'elenco è iscritta al contributo e, pertanto, non deve ripetere la procedura di iscrizione ma continua ad essere assoggettata all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui sia variato, rispetto al 2016, il rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, perde efficacia. Pertanto, il nuovo rappresentante dell'Associazione inserita nell'elenco deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con le modalità e i termini prescritti, con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'Associazione alla ripartizione del contributo.

Le Associazioni di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte nell'anno 2016 e quelle che non sono state inserite nell'elenco pubblicato il 31 marzo scorso, sono tenute, per poter richiedere l'accesso al contributo, a porre in essere la procedura di iscrizione al beneficio, presentando l'istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il termine dell'8 maggio 2017**, termine prorogato in quanto il 7 cade di domenica, e, successivamente, la dichiarazione sostitutiva all'Ufficio CONI territorialmente competente **entro il 30 giugno 2017**.

Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017, termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato, con versamento della sanzione di 250,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell'anno 2017 entro il 25 maggio.

Si ricorda che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio il rappresentante legale è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione con le medesime modalità previste per la trasmissione telematica. In caso di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l'amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile compilare online l'istanza; in alternativa l'istanza può essere trasmessa da un intermediario abilitato.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa